



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904439
del 08/10/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
FST Massimo Miozzi

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 10/10/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4242 del 10/10/2018

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, Societa' COGEA CORPORATION Srl - impianto sito nel Comune di Pomezia, Via delle Vittorie snc- ID pratica n. 30281

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento FST Massimo Miozzi;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

PREMESSO CHE

- in data 23.05.2018 Prot. 0087547 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Pomezia l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. del SUAP n. 0052790 del 23.04.2018, dal legale rappresentante, come in atti,

della società COGEA CORPORATION Srl - C.F./P.I. 14399531004 con sede legale nel Comune di Roma Capitale viale dell'Astronauta n. 35 per le emissioni diffuse in atmosfera ed il trattamento rifiuti non pericolosi provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Pomezia via delle Vittorie snc destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

- Nuova autorizzazione alla costruzione di un nuovo stabilimento ai sensi dell'art. 269, comma 2 come da documentazione agli atti del fascicolo;

- Nuova Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998 come da documentazione agli atti del fascicolo e pertanto si rileva che:

- la ditta non è iscritta nel registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 trattandosi di nuovo impianto e chiede l'iscrizione per le seguenti tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 9.1, 11.11 e 16.1;

- con la nota protocollo 99376 del 13.06.2018 questo Servizio ha indetto la Conferenza dei Servizi, decisoria ex art.14, comma 2 della Legge 241/1990 in forma Semplificata Asincrona, di cui all'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06, Parte V al fine di acquisire il parere di competenza comunale in merito a:

- DPR 06/06/2001 n. 380;
- R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- Legge n. 447 del 26/10/1995;
- per il titolo autorizzativo di competenza comunale relativo allo scarico di acque reflue allacciate in pubblica fognatura;

- con nota prot. 114834 del 11.07.2018 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Pomezia, la richiesta di documentazione integrativa e la comunicazione di sospensione del procedimento per verifica di assoggettabilità a VIA;

- la ditta COGEA CORPORATION Srl ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 0124011 del 27.07.2018, rimodulando e riducendo i quantitativi delle tonnellate annue lavorate (da R1a R9) in modo da rientrare sotto la soglia delle 5 t/g e non essere più soggetta a verifica di assoggettabilità VIA;

VISTA la nota del 23.08.2018 con prot. 0134413 pervenuta tramite SUAP, con la quale il Settore V – Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Pomezia esprime parere favorevole a condizione che venga richiesto, prima dell'inizio dei lavori, **eventuale** titolo edilizio ai sensi del Dpr 380/01 per le opere edili ed impiantistiche;

VISTA la nota del 23.08.2018 con prot. 0134400 pervenuta tramite SUAP, con la quale il Servizio

Tutela delle Acque del Comune di Pomezia fa presente di non poter dare corso all'espressione del parere in merito allo scarico delle acque non avendo a disposizione progetti e relazione tecnica, inoltre fa presente di aver trasmesso al tecnico esterno incaricato all'istruttoria dei pareri di impatto acustico al fine dei relativi nulla osta di competenza;

VISTA la relazione a firma del Dott. Ing. Andrea Pianura allegata all'istanza, nella quale afferma che tutte le operazioni sui rifiuti delle tipologie richieste saranno interamente svolte al coperto all'interno del capannone e sotto la tettoia, le aree scoperte di piazzale saranno utilizzate solo come aree di parcheggio e di manovra veicolare. Pertanto non è necessario richiedere autorizzazione allo scarico dell'acque di prima pioggia; inoltre le acque domestiche dei bagni degli uffici e spogliatoi non verranno scaricate, ma saranno raccolte dentro un serbatoio di accumulo fuori terra ispezionabile ed avviate a smaltimento presso ditte terze autorizzate con regolare formulario di identificazione del rifiuto.

Relativamente alle acque reflue domestiche si rappresenta che la modalità di gestione delle stesse **non può essere assentita, in quanto la Delib. com. min. 4 febbraio 1977 nonché la DGR 219/2011 vietano la possibilità di tale sistema.**

La società dovrà pertanto **provvedere alla dismissione della vasca di accumulo e provvedere a gestire le suddette acque in maniera conforme alla norma.**

VISTO il contratto di servizio di smaltimento dei rifiuti speciali redatto con la EURO.ECO. Srl Servizi Ambientali per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei “ rifiuti acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161001” C.E.R. 161002;

PRESO ATTO che non vi sono scarichi generati dall'attività e pertanto non è necessario il relativo parere comunale;

PRESO ATTO altresì che, a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro da parte del Comune di Pomezia in merito al rilascio dei titoli di competenza comunale, ad eccezione del parere del Settore V – Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Pomezia – DPR 380/2001 e pertanto in relazione ai pareri non espressi ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L.241/90 gli stessi si intendono favorevolmente acquisiti.

RITENUTO pertanto di poter adottare con il presente provvedimento la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e contestuale adozione dell'autorizzazione unica ambientale in favore della società **COGEA COPORATION Srl** (pratica n. 30281), con sede legale nel Comune di Roma Capitale viale dell'Astronauta n. 35 per le emissioni diffuse in atmosfera ed il trattamento rifiuti non pericolosi provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Pomezia via delle Vittorie snc destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO che la società comunica che presso lo stabilimento intende iniziare ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

Tipologia 1.1 “ Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi ”
quantità complessiva dichiarata **18000 tonnellate/anno** di cui:

CER 150101 15000 t/a

CER 150105 10 t/a

CER 150106 2980 t/a

CER 200101 10 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 1.1 “ Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi ” quantità complessiva dichiarata **1000 tonnellate/anno** di cui:

CER 150101 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13 per R3).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 1.1.4 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

Tipologia 2.1 “Imballaggi, vetro di scarto ” quantità complessiva dichiarata **20 tonnellate/anno** di cui:

CER 170202 10 t/a

CER 150107 10 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 2.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ” quantità complessiva dichiarata **50 tonnellate/anno** di cui:

CER 150104 25 t/a

CER 170405 25 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche(R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 6.1 “ rifiuti plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici ” quantità complessiva dichiarata **4500 tonnellate/anno** di cui:

CER 191204 10 t/a

CER 150102 4470 t/a

CER 170203 10 t/a

CER 200139 10 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 6.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 6.1.34 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 6.1 “ rifiuti plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici ” quantità complessiva dichiarata **50 tonnellate/anno** di cui:

CER 150102 50 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 6.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13 per R3).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materie prime secondarie conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate

Tipologia 9.1 “ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno ” quantità complessiva dichiarata **400 tonnellate/anno** di cui:

CER 150103 350 t/a

CER 170201 45 t/a

CER 200138 5 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 9.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente e previsti al punti 9.1.3 lett. c).

Tipologia 11.11 "oli esausti vegetali ed animali" quantità complessiva dichiarata **200 tonnellate/anno** di cui:

CER 020304 10 t/a

CER 200125 190 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 11.11.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 11.11.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13 per R9).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 11.11.4 lettere a) e lettera e) del D.M.05.02.1998 e sue modifiche ovvero grassi colati e/o olio lubrificante nelle forme usualmente commercializzate.

tipologia 16.1 " rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: lettera d) rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali " quantità complessiva dichiarata **200 tonnellate/anno** di cui:

CER 020304 - 190 t/a

CER 020704 - 10 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 16.1.1 lettera d)

Attività di recupero: quella previsto al punto 16.1.3 lettera. d) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13 per R3).

Prodotto ottenuto: compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984 n. 74

RITENUTO che esistano i presupposti per il rilascio dell'iscrizione al registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 assegnando il n°803 di iscrizione al Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti;

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Planimetria sito 0087547 del 23.05.2018
- Planimetria stabilimento prot.n. 0087547 del 23.05.2018
- Planimetria prot.n. 0087547 del 23.05.2018

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art.

46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento

PRESO ATTO, a seguito di approfondimento istruttorio condotto presso gli uffici del Segretariato Generale e dell'Avvocatura di questa Amministrazione, del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

DETERMINA

1) DI **ADOTTARE** , la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e contestuale adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società **COGEA CORPORATION Srl** con sede legale nel Comune di Roma Capitale viale dell'Astronauta n.35 nella persona del legale rappresentante come in atti, con particolare riferimento alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art 269 comma 2, all'iscrizione al Registro dell'impres, con il n. 803, che svolgono attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, Parte IV, provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Pomezia via delle Vittorie snc destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

B. DI PRESCRIVERE alla Società **COGEA CORPORATION Srl** le condizioni di legge e le prescrizioni per le emissioni diffuse di uno stabilimento, adibito all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di seguito riportate:

B1. l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato lungo il perimetro dell'insediamento e sui piazzali;

B2. le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;

B3. lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo degli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);

B4. dovrà essere adottata la copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

B5. è imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

B6. dovrà essere mantenuta, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

B7. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'allegato VI degli allegati alla parte V del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

B8. la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

B.9 ai fini dell'attivazione dello stabilimento dovrà essere comunicato via PEC a questa Amministrazione ed all'ARPA Lazio sede di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, quanto segue:

- **entro 75 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la data della messa a regime dello stabilimento, che dovrà avvenire **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ambientale;

B10. eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all'Arpa Lazio;

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Società COGEA CORPORATION srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è effettuata l'iscrizione al n. 803 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero **803** al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13, 1179/12 e DM 69/2018, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

C6. per le tipologie di rifiuto: 1.1 e 6.1, devono essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R3)

C7. passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

C8. relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con **cadenza annuale** dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C9. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

C10. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C11. per attività **2.1, 3.1**, la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C12. la società è tenuta a versare, **entro il 30 aprile di ogni anno**, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 **dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni**, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV Servizio 4 tramite PEC all'indirizzo ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C13. la società, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP e comunque prima dell'inizio delle attività, dovrà versare il diritto annuale relativo all'anno corrente di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

C14 Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C15 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore

si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C.16 I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C17. Garanzie finanziarie: La società dovrà prestare entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA e comunque **prima della messa in esercizio dell'attività**, la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08, modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella di durata dell'A.U.A, maggiorata di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C18. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet dello scrivente, **in originale cartaceo** dalla scrivente Amministrazione, Ente, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.

G. DI PRESCRIVERE alla società COGEA CORPORATION Srl le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni. In caso di omessa comunicazione sarà utilizzato quello indicato in sede di istanza di AUA unitamente all'indirizzo PEC individuato dalla visura camerale vigente;

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Planimetria sito 0087547 del 23.05.2018
- Planimetria stabilimento prot.n. 0087547 del 23.05.2018
- Planimetria prot.n. 0087547 del 23.05.2018

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti

Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAMUCCIO Paola